

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 251

35° anno

29 agosto 1992

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE) n. 2454/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, che fissa le condizioni per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali su strada di persone in uno Stato membro 1
- ★ Regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alle esportazioni e importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi 13

1

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

I

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N° 2454/92 DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 1992

che fissa le condizioni per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali su strada di persone in uno Stato membro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che l'istituzione di una politica comune dei trasporti comporta, tra l'altro, ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 1, lettera b) del trattato, la fissazione delle condizioni per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro;

considerando che questa disposizione comporta l'eliminazione di tutte le restrizioni nei confronti del prestatore di servizi motivate dalla sua nazionalità o dal fatto che questi si è stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui la prestazione deve essere fornita; che occorre prevedere un'attuazione graduale;

considerando che occorre assicurare il libero accesso dei vettori non residenti a determinati tipi di servizi regolari specializzati di trasporto effettuati nella zona frontaliere degli Stati membri, quando la prossimità del luogo di stabilimento del vettore consente di assicurare in modo appropriato la continuità del servizio, in particolare ai fini della sicurezza delle persone trasportate;

considerando che per ora occorre escludere dal campo di applicazione del presente regolamento gli altri servizi regolari per cui l'adempimento delle condizioni succitate non è comprovato; che in futuro occorrerà riesaminare questa situazione;

considerando che occorre determinare le disposizioni dello Stato membro ospitante applicabili ai trasporti di cabotaggio;

considerando che occorre adottare disposizioni che consentano di intervenire sul mercato dei trasporti di cui trattasi in caso di grave perturbazione;

considerando che è opportuno che gli Stati membri si prestino reciproca assistenza ai fini della corretta applicazione del presente regolamento, in particolare in materia di sanzioni da infliggere in caso di infrazioni;

considerando che spetta agli Stati membri adottare le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento;

considerando che è opportuno seguire l'applicazione del presente regolamento basandosi su una relazione che sarà presentata dalla Commissione e prevedere eventuali azioni future in funzione di essa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Qualsiasi vettore di viaggiatori su strada per conto terzi, il quale:

- sia stabilito in uno Stato membro, in appresso denominato «Stato membro di stabilimento», conformemente alla legislazione di quest'ultimo, e
- sia autorizzato in tale Stato, in conformità della legislazione comunitaria, ad esercitare la professione di vettore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti internazionali,

⁽¹⁾ GU n. C 77 del 24. 3. 1987, pag. 13.

GU n. C 301 del 26. 11. 1988, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. C 94 dell'11. 4. 1988, pag. 125.

⁽³⁾ GU n. C 356 del 31. 12. 1987, pag. 60.

è autorizzato, alle condizioni stabilite dal presente regolamento, ad effettuare, a titolo temporaneo, trasporti nazionali di viaggiatori su strada, per conto terzi, in un altro Stato membro, in appresso denominato «Stato membro ospitante», senza disporvi di una sede o di altro stabilimento.

Detti trasporti nazionali vengono in appresso denominati «trasporti di cabotaggio».

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- a) «servizi regolari» sono i servizi che assicurano il trasporto di viaggiatori con una frequenza e su un itinerario determinati; i viaggiatori possono essere fatti salire e scendere a fermate prestabilite. I servizi regolari sono accessibili a tutti, salvo, se del caso, l'obbligo di prenotare;
- b) «servizi regolari specializzati» sono i servizi regolari che assicurano il trasporto di determinate categorie di viaggiatori, a esclusione di altri viaggiatori;
- c) «circuiti a porte chiuse» sono i servizi effettuati mediante lo stesso veicolo che trasporta lungo tutto il percorso lo stesso gruppo di viaggiatori;
- d) «veicoli» sono gli autoveicoli atti a trasportare, per tipo di costruzione ed equipaggiamento, più di nove persone, conducente compreso, e destinati a tale scopo;
- e) «zona frontiera» è una zona che si estende su una profondità di 25 km in linea d'aria a partire dalla frontiera comune di due Stati membri.

Articolo 3

1. Fino al 31 dicembre 1995, l'autorizzazione ad effettuare trasporti di cabotaggio sotto forma di servizi non regolari è limitata ai circuiti a porte chiuse. Dopo tale data i trasporti di cabotaggio sono ammessi per tutti i servizi non regolari.

2. I vettori che dispongono di una sede o di altro stabilimento nella zona frontiera di uno Stato membro limitrofo possono effettuare nella zona frontiera di uno Stato membro trasporti di cabotaggio sotto forma di servizi regolari specializzati destinati:

- a) al trasporto domicilio-lavoro dei lavoratori;
- b) al trasporto domicilio-istituto di istruzione di scolari e studenti,

a condizione che:

- i punti di partenza e di destinazione dei servizi di trasporto si trovino nella zona frontiera dello Stato membro ospitante e

- la distanza totale del trasporto non superi 50 km in linea d'aria in ciascun senso.

3. Il Consiglio riesamina la situazione dei servizi regolari diversi da quelli previsti al paragrafo 2 in base alla relazione della Commissione di cui all'articolo 12, tenendo conto segnatamente delle disposizioni nazionali applicate dagli Stati membri in materia di controllo e di procedure di autorizzazione dei servizi regolari.

Articolo 4

1. L'esecuzione dei trasporti di cabotaggio è soggetta, fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria, alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore nello Stato membro ospitante, nei seguenti settori:

- a) prezzi e condizioni che disciplinano il contratto di trasporto;
- b) pesi e dimensioni dei veicoli stradali; se del caso, pesi e dimensioni possono eccedere quelli vigenti nello Stato membro di stabilimento del vettore, ma non possono in nessun caso eccedere i valori tecnici iscritti nel certificato di conformità;
- c) disposizioni relative al trasporto di talune categorie di viaggiatori e precisamente scolari, bambini e persone con ridotte capacità motorie;
- d) durata della guida e del riposo;
- e) IVA (imposta sul valore aggiunto) sui servizi di trasporto. In questo settore, l'articolo 21, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ⁽¹⁾, si applica alle prestazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

2. Le norme tecniche di costruzione e di equipaggiamento cui devono rispondere i veicoli utilizzati per effettuare trasporti di cabotaggio sono quelle imposte ai veicoli ammessi alla circolazione nei trasporti internazionali.

3. Le disposizioni nazionali di cui al paragrafo 1 devono essere applicate dagli Stati membri ai vettori non residenti alle medesime condizioni imposte ai propri cittadini, al fine di evitare in modo efficace qualsiasi discriminazione manifesta o dissimulata basata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento.

4. Qualora si constati che è necessario modificare l'elenco dei settori delle disposizioni dello Stato membro ospitante

(1) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/680/CEE (GU n. L 376 del 31. 12. 1991, pag. 1).

di cui al paragrafo 1, tenuto conto dell'esperienza pratica, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Articolo 5

Ai vettori che ne facciano richiesta e che soddisfino alle condizioni fissate nell'articolo 1, lo Stato membro di stabilimento rilascia un attestato conforme al modello raffigurato nell'allegato I.

L'autorità o l'ente competente in detto Stato per il rilascio dell'attestato è anche competente per il suo ritiro temporaneo o definitivo, in particolare a titolo delle sanzioni previste dall'articolo 10, paragrafo 4.

Tale attestato, o una sua copia certificata conforme, deve trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibito su richiesta degli agenti addetti al controllo.

Articolo 6

1. I trasporti di cabotaggio sono effettuati in base a un documento di controllo che deve trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibito su richiesta degli agenti addetti al controllo.

2. Il documento di controllo è composto di un foglio di viaggio e di una raccolta delle traduzioni del foglio di viaggio.

3. Il foglio di viaggio, il cui modello figura nell'allegato II, deve contenere le seguenti informazioni:

- a) i punti di partenza e di destinazione del servizio;
- b) le date di partenza e di fine del servizio.

4. I fogli di viaggio sono rilasciati in libretti certificati dall'autorità o dall'ente competente dello Stato membro di stabilimento. Il modello del libretto dei fogli di viaggio figura all'allegato II.

5. Per i servizi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, il contratto concluso fra il vettore e l'organizzatore del trasporto, o una copia certificata conforme dello stesso, sostituisce il documento di controllo.

Tuttavia, il foglio di viaggio è compilato sotto forma di riepilogo mensile.

6. I fogli di viaggio utilizzati sono rispediti all'autorità o all'ente competente dello Stato membro di stabilimento secondo modalità stabilite dall'autorità o dall'ente suddetti.

Articolo 7

1. Alla fine di ciascun trimestre ed entro un termine di tre mesi, fermo restando che questo termine può essere ridotto dalla Commissione a un mese nel caso di cui all'articolo 8, l'autorità o l'ente competente di ciascuno Stato membro comunica alla Commissione i dati relativi alle operazioni di cabotaggio effettuate durante questo trimestre dai vettori residenti.

Tale comunicazione è effettuata mediante una tabella il cui modello figura nell'allegato III.

2. La Commissione trasmette con la massima tempestività agli Stati membri prospetti riassuntivi elaborati in base ai dati comunicatili ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 8

1. In caso di grave perturbazione del mercato dei trasporti nazionali all'interno di una determinata zona geografica, dovuta all'attività di cabotaggio o aggravata da tale attività, qualsiasi Stato membro può ricorrere alla Commissione ai fini dell'adozione di misure di salvaguardia comunicandole le informazioni necessarie e le misure che intende adottare nei confronti dei vettori residenti.

2. Ai fini del paragrafo 1 per:

— «grave perturbazione del mercato dei trasporti nazionali all'interno di una determinata zona geografica» si intende la comparsa, su tale mercato, di problemi ad esso specifici, tali da provocare un'eccedenza importante e suscettibile di protrarsi nel tempo, dell'offerta rispetto alla domanda, che implichi una minaccia per l'equilibrio finanziario e la sopravvivenza di un gran numero di imprese di trasporto di viaggiatori su strada;

— «zona geografica» si intende una zona comprendente tutto il territorio di uno Stato membro o parte di esso, o estesa a parte o all'insieme del territorio di altri Stati membri.

3. La Commissione esamina la situazione e, previa consultazione del comitato consultivo di cui all'articolo 9, decide, entro il termine di un mese a decorrere dal ricevimento della richiesta dello Stato membro, se occorre o meno prendere misure di salvaguardia e, in caso affermativo, le adotta.

Le misure prese a norma del presente articolo rimangono in vigore per un massimo di sei mesi, rinnovabili una sola volta entro gli stessi termini di validità.

La Commissione notifica immediatamente agli Stati membri e al Consiglio le decisioni adottate in applicazione del presente paragrafo.

4. Qualora la Commissione decida di adottare misure di salvaguardia concernenti uno o più Stati membri, le autorità competenti dei medesimi sono tenute a prendere provvedimenti di portata equivalente nei confronti dei vettori residenti e ne informano la Commissione.

Queste ultime misure sono applicate al più tardi a decorrere dalla data di applicazione delle misure di salvaguardia decise dalla Commissione.

5. Ciascuno Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione di cui al paragrafo 3 entro un termine di trenta giorni dalla notifica.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata nei trenta giorni successivi alla richiesta dello Stato membro o, qualora si tratti di più Stati membri, entro trenta giorni a decorrere dalla data in cui è stata presentata la prima richiesta, può prendere una decisione diversa.

Alla decisione del Consiglio sono applicabili i termini di validità previsti dal paragrafo 3, secondo comma.

Le autorità competenti degli Stati membri interessati sono tenute ad adottare misure di portata equivalente nei confronti dei vettori residenti e ne informano la Commissione.

Se, nel termine previsto al secondo comma, il Consiglio non adotta alcuna decisione, la decisione della Commissione diviene definitiva.

6. Se la Commissione ritiene che le misure di cui al paragrafo 3 debbano essere prorogate, essa presenta una proposta al Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

Articolo 9

La Commissione è assistita da un comitato consultivo composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Detto comitato ha il compito di consigliare la Commissione:

- su qualsiasi domanda presentata da uno Stato membro a norma dell'articolo 8, paragrafo 1,
- sulle misure destinate a risolvere la grave perturbazione del mercato di cui all'articolo 8, segnatamente sull'applicazione pratica di dette misure.

Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 10

1. Gli Stati membri si accordano mutua assistenza per l'applicazione del presente regolamento.

2. Fatti salvi eventuali procedimenti penali, lo Stato membro ospitante può applicare sanzioni contro il vettore non residente che abbia commesso infrazioni al presente regolamento o alle normative comunitarie e nazionali in materia di trasporti in occasione di un trasporto di cabotaggio sul suo territorio.

Tali sanzioni sono applicate su base non discriminatoria e conformemente al paragrafo 3.

3. Le sanzioni di cui al paragrafo 2 possono consistere segnatamente in un avvertimento o, in caso di infrazioni gravi o ripetute, in un divieto temporaneo di effettuare trasporti di cabotaggio sul territorio dello Stato membro ospitante in cui è commessa l'infrazione.

Qualora vengano presentati un attestato o una copia certificata conforme falsificati, il documento falsificato è immediatamente ritirato e trasmesso con la massima tempestività all'autorità competente dello Stato membro di stabilimento del vettore.

4. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante notificano alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento le infrazioni accertate e le sanzioni eventualmente applicate nei confronti del vettore e, in caso di infrazioni gravi o ripetute, possono corredare la suddetta notifica di una richiesta di sanzioni.

In caso di infrazioni gravi o ripetute, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento valutano l'opportunità di applicare una sanzione appropriata nei confronti del vettore in questione; dette autorità devono tenere conto della sanzione eventualmente applicata nello Stato membro ospitante ed accertarsi che le sanzioni comminate al vettore siano complessivamente proporzionali all'infrazione o alle infrazioni cui sono state applicate.

La sanzione comminata dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento, previa consultazione con le autorità competenti dello Stato membro ospitante, può giungere sino alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione di vettore di viaggiatori su strada.

Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento possono inoltre, in forza del diritto interno, tradurre il vettore in questione dinanzi ad un organo nazionale competente.

Esse informano le autorità competenti dello Stato membro ospitante delle decisioni adottate in conformità del presente paragrafo.

Articolo 11

Gli Stati membri garantiscono che i vettori possano presentare appello dinanzi ad un organo giudiziario contro qualsiasi sanzione di carattere amministrativo di cui siano stati oggetto.

Articolo 12

1. Entro il 31 dicembre 1995 la Commissione riferisce al Consiglio in merito all'applicazione del presente regolamento e in particolare all'incidenza dei trasporti di cabotaggio sul mercato dei trasporti nazionali, nonché sull'opportunità di prevedere un'estensione del campo d'applicazione di detto regolamento ad altri servizi regolari di trasporto di viaggiatori. Eventualmente, e in base alle conclusioni della relazione, essa presenta al Consiglio una proposta di regolamento.

2. Il Consiglio delibera con la massima celerità, alle condizioni previste dal trattato, sull'eventuale proposta della Commissione di cui al paragrafo 1.

Articolo 13

Gli Stati membri mettono in vigore in tempo utile le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'esecuzione del presente regolamento. Essi le comunicano alla Commissione.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993; tuttavia gli articoli 8 e 9 sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. COPE

ALLEGATO I

MODELLO DI ATTESTATO DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PRIMO COMMA

COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

(Formato DIN A4)

(Prima pagina dell'attestato)

(Testo redatto nella, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento)

Stato membro di stabilimento

Denominazione dell'autorità o dell'ente competente

Sigla distintiva del paese ⁽¹⁾

Attestato n.

per i trasporti nazionali di viaggiatori su strada, per conto terzi, in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di stabilimento (trasporti di cabotaggio).

Il presente attestato conferma che:

.....

.....

..... ⁽²⁾

è autorizzato/a in conformità della legislazione comunitaria ad esercitare la professione di vettore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti internazionali.

In seguito a sanzioni applicate sono imposte le seguenti restrizioni:

Stato membro in cui si applica la restrizione

Tipo e durata della restrizione

Sigla distintiva del paese ⁽¹⁾

Il presente attestato è valido dal al

Rilasciato a, addì

..... ⁽³⁾⁽¹⁾ Sigla distintiva del paese: Belgio (B), Danimarca (DK), Germania (D), Grecia (GR), Spagna (E), Francia (F), Irlanda (IRL), Italia (I), Lussemburgo (L), Paesi Bassi (NL), Portogallo (P), Regno Unito (GB).⁽²⁾ Nome o ragione sociale e indirizzo completo del vettore.⁽³⁾ Firma e timbro dell'autorità o ente competente che rilascia l'attestato.

(Seconda pagina dell'attestato)

(Testo redatto nella, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento)

Disposizioni generali

Il presente attestato permette di effettuare i trasporti di cabotaggio negli Stati membri conformemente al regolamento (CEE) n. 2454/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, che fissa le condizioni per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali su strada di persone in uno Stato membro (*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. L 251 del 29 agosto 1992, pag. 1).

Il presente attestato è personale e non è cedibile a terzi.

Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento possono ritirarlo qualora un vettore:

- abbia omesso di osservare tutte le condizioni cui è soggetto il rilascio dell'attestato;
- abbia fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il rilascio o il rinnovo dell'attestato.

In caso di falsificazione l'attestato o una copia certificata conforme possono essere ritirati dalle autorità competenti di qualsiasi Stato membro.

L'originale dell'attestato o una copia certificata conforme deve trovarsi a bordo del veicolo e deve essere esibito ogniqualvolta gli agenti preposti al controllo ne facciano richiesta.

ALLEGATO II

MODELLO DI LIBRETTO DEI FOGLI DI VIAGGIO DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 4

(Formato DIN A4)

(Prima pagina di copertina del libretto dei fogli di viaggio)

(Testo redatto nella, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento)

Stato membro di stabilimento

Denominazione dell'autorità o dell'ente competente

Sigla distintiva del paese ⁽¹⁾

Libretto n.

LIBRETTO DEI FOGLI DI VIAGGIO DEI TRASPORTI DI CABOTAGGIO (VIAGGIATORI) conforme al regolamento (CEE) n. 2454/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali su strada di persone in uno Stato membro (*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. L 251 del 29 agosto 1992, pag. 1).

Il presente libretto è valido fino al

Rilasciato a, addì

..... (2)

(1) Sigla distintiva del paese: Belgio (B), Danimarca (DK), Germania (D), Grecia (GR), Spagna (E), Francia (F), Irlanda (IRL), Italia (I), Lussemburgo (L), Paesi Bassi (NL), Portogallo (P), Regno Unito (GB).

(2) Timbro dell'autorità o ente competente che rilascia il libretto.

(Retro della prima pagina di copertina del libretto dei fogli di viaggio)

(Testo redatto nella, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento)

Disposizioni generali

1. Il presente libretto contiene 25 fogli staccabili, numerati da 1 a 25, uno dei quali deve essere compilato prima dell'inizio del servizio di trasporto di cabotaggio al quale si riferisce. Ogni libretto reca un numero, riportato su ciascun foglio.

Tuttavia, per i servizi regolari specializzati di cui al punto 6, secondo trattino, delle presenti disposizioni generali, il foglio di viaggio è compilato sotto forma di riepilogo mensile indicando ai punti 4 e 5 tutte le date in cui sono stati effettuati i servizi in questione.
2. Il vettore è responsabile della regolare tenuta dei fogli.
3. Il foglio di viaggio, accompagnato da una raccolta delle traduzioni, deve trovarsi a bordo del veicolo per tutta la durata del viaggio di cabotaggio. Esso deve essere esibito a qualsiasi richiesta degli agenti incaricati del controllo.

Tuttavia, per i servizi regolari specializzati di cui al punto 6, secondo trattino, delle presenti disposizioni generali, il contratto concluso fra il vettore e l'organizzatore del trasporto, o una copia certificata conforme dello stesso, sostituisce il documento di controllo.
4. Ogni foglio di viaggio deve essere compilato in modo ben leggibile e indelebile.
5. I fogli di viaggio utilizzati devono essere trasmessi all'autorità o all'ente competente dello Stato membro di stabilimento.
6. Occorre rilevare che, per quanto concerne:
 - i servizi non regolari, i trasporti di cabotaggio sono limitati ai circuiti a porte chiuse fino al 31 dicembre 1995. A partire da tale data, in materia di cabotaggio sono ammessi tutti i servizi non regolari;
 - i servizi regolari, i trasporti di cabotaggio sono limitati ai servizi regolari specializzati effettuati in una zona frontiera e destinati al trasporto domicilio-lavoro di lavoratori e al trasporto domicilio-istituto di istruzione di scolari e studenti. Gli altri servizi regolari sono esclusi dal cabotaggio.
7. I trasporti di cabotaggio sono soggetti, fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria, alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore nello Stato membro ospitante, nei seguenti settori:
 - a) prezzi e condizioni che disciplinano il contratto di trasporto;
 - b) pesi e dimensioni dei veicoli stradali: se del caso, pesi e dimensioni possono eccedere quelli vigenti nello Stato membro di stabilimento del vettore, ma non possono in nessun caso eccedere i valori tecnici iscritti nel certificato di conformità;
 - c) disposizioni relative al trasporto di talune categorie di viaggiatori, e precisamente scolari, bambini e persone con ridotte capacità motorie;
 - d) durata della guida e del riposo;
 - e) IVA (imposta sul valore aggiunto) sui servizi di trasporto. In questo settore, l'articolo 21, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, modificata da ultimo dalla direttiva 91/680/CEE, si applica alle prestazioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/92.
8. Le norme tecniche di costruzione e di equipaggiamento cui devono rispondere i veicoli utilizzati per effettuare trasporti di cabotaggio sono quelle imposte ai veicoli ammessi alla circolazione nei trasporti internazionali.

MODELLO DI FOGLIO DI VIAGGIO DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 3

LIBRETTO N.

Foglio di viaggio n.

Servizio di trasporto di cabotaggio (viaggiatori)

(Carta — DIN A4)

Stato membro di stabilimento — Sigla distintiva del paese:

Libretto n.

Foglio di viaggio n.

1. Nome(i) del conducente/dei conducenti:
.....
.....

2. Nome(i) del/dei vettore(i) e indirizzo(i):
.....
.....

3. Percorso:

a) punto(i) di partenza del servizio:

.....
.....

b) punto(i) di destinazione del servizio:

.....
.....

c) chilometraggio complessivo del servizio:

.....
.....

4. Data di partenza:

5. Data di fine:

6. Numero di viaggiatori:

7. Modifiche impreviste riguardanti lo svolgimento del viaggio:

.....
.....

ALLEGATO III

MODELLO DI COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1

TRASPORTI DI CABOTAGGIO EFFETTUATI DURANTE IL (TRIMESTRE) (ANNO) DA
VETTORI STABILITI IN (NOME DELLO STATO MEMBRO)

Stato membro ospitante	Numero di viaggiatori		Numero di viaggiatori/km	
	Tipo di servizi		Tipo di servizi	
	regolari specializzati	non regolari	regolari specializzati	non regolari
D				
F				
I				
NL				
B				
L				
GB				
IRL				
DK				
GR				
E				
P				
Totale cabotaggio				

REGOLAMENTO (CEE) N. 2455/92 DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 1992

relativo alle esportazioni e importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1734/88 (4) riguarda le esportazioni e importazioni di taluni prodotti chimici pericolosi;

considerando che è necessario modificare il suddetto regolamento per mettere in atto la procedura dell'«assenso preliminare in conoscenza di causa» (PIC);

considerando che in questa occasione conviene sostituire il regolamento (CEE) n. 1734/88 con il presente regolamento;

considerando che talune disposizioni della legislazione comunitaria, in particolare delle direttive 76/769/CEE (5) e 79/117/CEE (6), prevedono restrizioni all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi e vietano l'immissione sul mercato e l'impiego di prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive negli Stati membri della Comunità; che tali disposizioni non si applicano a detti prodotti quando essi sono destinati all'esportazione verso paesi terzi;

considerando che la direttiva 67/548/CEE (7) stabilisce le disposizioni cui sono soggetti l'imballaggio e l'etichettatura dei prodotti chimici pericolosi negli Stati membri; che tali disposizioni non si applicano a detti prodotti chimici quando essi sono destinati all'esportazione verso paesi terzi; che è necessario garantire che le norme applicabili nella Comunità per l'imballaggio e l'etichettatura dei prodotti chimici pericolosi vengano applicate a detti prodotti quando essi sono destinati all'esportazione;

considerando che il commercio internazionale di taluni prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni in vari paesi d'esportazione ha causato preoccupazioni a livello internazionale per quanto riguarda la protezione dell'uomo e dell'ambiente;

considerando che è necessario adottare misure per la protezione dell'uomo e dell'ambiente, sia nella Comunità che nei paesi terzi;

considerando che sistemi di notifica, d'informazione e di PIC riguardanti il commercio internazionale di tali sostanze sono stati elaborati nel quadro di organizzazioni internazionali, in particolare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO);

considerando che la Comunità ed i suoi Stati membri hanno attivamente partecipato ai lavori di queste e altre organizzazioni internazionali riguardanti sostanze vietate o soggette a rigorose restrizioni; che è opportuno che la Comunità dia seguito ai risultati dei suddetti lavori mediante procedure comunitarie uniformi;

considerando che le esportazioni di prodotti chimici a cui si applica il presente regolamento dovrebbero essere soggette ad una procedura comune di notifica che permetta alla Comunità di segnalare ai paesi terzi tali esportazioni;

considerando che è necessario informare tutti gli Stati membri delle notifiche ricevute da paesi terzi per quanto riguarda l'importazione nella comunità di sostanze vietate o soggette a rigorose restrizioni in base alla legislazione di tali paesi;

(1) GU n. C 17 del 25. 1. 1991, pag. 16.

(2) GU n. C 305 del 25. 11. 1991, pag. 112.

(3) GU n. C 191 del 22. 7. 1991, pag. 17.

(4) GU n. L 155 del 22. 6. 1988, pag. 2.

(5) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 201. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 91/339/CEE (GU n. L 186 del 12. 7. 1991, pag. 64).

(6) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 36. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 91/188/CEE (GU n. L 92 del 13. 4. 1991, pag. 42).

(7) GU n. 196 del 16. 8. 1967, pag. 1. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 79/831/CEE (GU n. L 259 del 15. 10. 1979, pag. 10).

considerando che le procedure comuni di notifica dovrebbero anche fornire la base per un adeguato scambio di informazioni nella Comunità, comprese le informazioni sull'attuazione del sistema di notifica internazionale;

considerando che a tal fine la Commissione presenterà relazioni periodiche al Parlamento europeo e al Consiglio, in particolare in merito ad eventuali reazioni del paese di destinazione;

considerando che la risoluzione 88/C 170/01 ⁽¹⁾ invita la Commissione a presentare proposte per un adeguamento del regolamento (CEE) n. 1734/88 al fine di introdurre un sistema PIC simile a quello introdotto dall'UNEP e dalla FAO;

considerando che è opportuno che i cittadini degli Stati membri siano protetti ad un livello non inferiore a quello previsto per i cittadini di altri paesi di importazione che applicano il sistema internazionale PIC;

considerando che è auspicabile creare un unico punto di contatto per l'interazione comunitaria con il sistema internazionale PIC per il coordinamento e la divulgazione delle informazioni;

considerando che è opportuno stabilire condizioni comuni per l'importazione e l'esportazione di sostanze incluse nel sistema PIC;

considerando che l'allegato I elenca i prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni nella Comunità e che tale elenco dovrebbe essere riesaminato periodicamente e modificato, se necessario; che qualsiasi modifica dell'allegato I dovrebbe essere apportata sulla base di proposte della Commissione al riguardo e dovrebbe essere oggetto di una decisione del Consiglio adottata a maggioranza qualificata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivi

1. Il presente regolamento ha lo scopo di istituire un sistema comune di notifica e di informazione relativo alle importazioni ed esportazioni da o verso paesi terzi di taluni prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni a causa dei loro effetti sulla salute umana e sull'ambiente e di applicare il sistema internazionale di notifica e di «assenso preliminare in conoscenza di causa» (PIC) istituito dal

Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) ⁽²⁾.

2. Il presente regolamento ha anche lo scopo di assicurare che le disposizioni della direttiva 67/548/CEE sulla classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose per l'uomo o per l'ambiente immesse sul mercato degli Stati membri si applichino a tali sostanze anche quando queste sono esportate da uno Stato membro verso paesi terzi.

3. Il presente regolamento non si applica alle sostanze o ai preparati importati o esportati a fini di analisi o di ricerca e sviluppo ai sensi dell'articolo 2, qualora le quantità siano sufficientemente ridotte perché non vi sia rischio di conseguenze negative sulla salute umana o sull'ambiente.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

1) prodotto chimico soggetto a notifica:

qualsiasi sostanza chimica elencata nell'allegato I ed i preparati contenenti tale sostanza per i quali sussista l'obbligo di etichettatura ai sensi della legislazione comunitaria, in ragione della presenza di sostanze chimiche comprese nell'allegato I;

2) prodotto chimico soggetto al sistema PIC:

qualsiasi prodotto chimico elencato nell'allegato II, sia puro, sia sotto forma di preparato, fabbricato o ricavato dalla natura, salvo se la sua concentrazione nel preparato non è tale da richiederne l'etichettatura ai sensi della legislazione comunitaria;

3) prodotto chimico vietato:

qualsiasi prodotto chimico il cui impiego sia stato definitivamente vietato per qualsiasi fine con disposizioni regolamentari governative, per motivi sanitari o ambientali;

4) prodotto chimico soggetto a rigorose restrizioni:

qualsiasi prodotto chimico il cui impiego sia stato definitivamente vietato per qualsiasi fine con disposizioni regolamentari governative, per motivi sanitari o ambientali, ma il cui utilizzo sia ancora ammesso in alcuni casi particolari;

⁽¹⁾ GU n. C 170 del 29. 6. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ Orientamenti di Londra sullo scambio di informazioni sui prodotti chimici nel commercio internazionale, decisione 14/27 del consiglio direttivo dell'UNEP del 17 giugno 1987, modificata nel maggio 1989; codice di condotta internazionale della FAO sulla distribuzione e l'impiego di pesticidi, Roma 1986, modificato nel novembre 1989.

5) esportazione:

- a) l'esportazione definitiva o temporanea di prodotti che soddisfino i requisiti dell'articolo 9, paragrafo 2 del trattato;
- b) la riesportazione di prodotti che non soddisfino i requisiti di cui alla lettera a), sottoposti a regime doganale diverso dal regime di transito;

6) importazione:

l'introduzione materiale nel territorio doganale della Comunità di prodotti sottoposti a regime doganale diverso dal regime di transito;

7) assenso preliminare in conoscenza di causa o PIC:

il principio secondo il quale le spedizioni internazionali di prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni per motivi di protezione della salute umana o dell'ambiente non possono essere effettuate senza relativa autorizzazione, nei casi in cui questa sia prescritta, ovvero in contrasto con la decisione dell'autorità nazionale designata del paese di importazione;

8) numero di riferimento:

il numero attribuito dalla Commissione ad ogni prodotto chimico soggetto a notifica esportato per la prima volta in un paese terzo; questo numero resta immutato ad ogni esportazione successiva dello stesso prodotto chimico dalla Comunità verso lo stesso paese terzo;

9) etichettatura:

informazioni figuranti su un'etichetta, relative al potenziale pericolo per la salute, la sicurezza e l'ambiente derivanti dall'uso del prodotto chimico; non si tratta degli obblighi di etichettatura per il trasporto delle merci pericolose;

10) ricerca e sviluppo scientifici:

la sperimentazione scientifica, le analisi o la ricerca chimica effettuate in condizioni controllate; essa include la determinazione delle proprietà, degli effetti e dell'efficacia intrinseche, nonché la ricerca scientifica finalizzata allo sviluppo del prodotto.

Articolo 3

Designazione dell'autorità

1. Ciascuno Stato membro designa le autorità, in appreso denominate «autorità designate», competenti in materia di procedure di notifica e di informazione previste nel presente regolamento. Esso ne informa la Commissione.

2. Per quanto concerne la partecipazione della Comunità al sistema internazionale PIC, la Commissione opera in qualità di autorità designata comune per ricevere le informazioni dagli organismi competenti nel sistema internazionale PIC e per fornire informazioni a tali organismi sulle decisioni comuni prese in stretta collaborazione e consultazione con gli Stati membri conformemente all'articolo 5.

Articolo 4

Esportazione in paesi terzi

1. Quando un prodotto chimico soggetto a notifica deve essere esportato dalla Comunità in un paese terzo per la prima volta successivamente alla data in cui diventa oggetto delle disposizioni del presente regolamento, l'esportatore comunica all'autorità designata dello Stato membro in cui è stabilito, non più tardi di 30 giorni prima dell'esportazione, le informazioni, contenute nell'allegato III, necessarie per permettere all'autorità designata di effettuare una notifica. L'autorità designata prende le misure necessarie per assicurare che le competenti autorità del paese di destinazione ricevano notifica dell'esportazione prevista. Tale notifica, che, se possibile, deve essere effettuata almeno 15 giorni prima che avvenga l'esportazione, deve essere conforme alle prescrizioni dell'allegato III.

Qualora l'esportazione di una sostanza chimica si riferisca ad una situazione di emergenza in cui il ritardo può mettere in pericolo la salute pubblica o l'ambiente del paese d'importazione, si può derogare interamente o in parte al primo comma, a discrezione dell'autorità designata dello Stato membro di esportazione.

L'autorità designata invia copia di tale notifica alla Commissione che la trasmette alle autorità designate degli altri Stati membri e al Registro internazionale delle sostanze chimiche potenzialmente tossiche (RISCTP).

La Commissione attribuisce un numero di riferimento a ciascuna notifica ricevuta e lo comunica immediatamente alle autorità designate degli Stati membri. Essa pubblica periodicamente nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* un elenco di detti numeri di riferimento e precisa il prodotto chimico in questione e il paese terzo di destinazione. Fino a quando il pertinente numero di riferimento non sia pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, l'esportatore deve ritenere che non sia stata mai effettuata in precedenza una siffatta esportazione, a meno che egli riceva dall'autorità designata dello Stato membro in cui è stabilito il pertinente numero di riferimento attribuito precedentemente dalla Commissione.

2. L'autorità designata dello Stato membro interessato informa quanto prima la Commissione di eventuali reazioni

rilevanti del paese di destinazione. La Commissione garantisce che gli altri Stati membri siano informati, al più presto, della reazione di tale paese.

3. Per qualsiasi successiva esportazione dalla Comunità nello stesso paese terzo del prodotto chimico in questione l'esportatore deve provvedere affinché il prodotto esportato sia accompagnato da un riferimento al numero della notifica pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* o ottenuto dall'autorità designata dello Stato membro in cui è stabilito, conformemente al paragrafo 1, quarto comma.

4. Una nuova notifica ai sensi del paragrafo 1 deve essere effettuata per le esportazioni che hanno luogo dopo che sono state apportate modifiche di rilievo alla legislazione comunitaria relativa alla commercializzazione ed all'impiego o all'etichettatura delle sostanze in questione o qualora vengano apportate alla composizione dei preparati in questione modifiche di entità tale da necessitare una modifica dell'etichettatura di tale preparato. La nuova notifica deve soddisfare i requisiti di cui all'allegato III e deve indicare che è una revisione di una precedente notifica. L'avviso relativo alle necessità di una nuova notifica è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

La Commissione invia le nuove notifiche alle autorità nazionali designate dei paesi che hanno ricevuto notifica delle esportazioni dalla Comunità delle sostanze o preparati in questione nei sei mesi che precedono dette modifiche di rilievo nella legislazione comunitaria.

5. Per quanto riguarda la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri e la Commissione tengono in considerazione la necessità di tutelare la riservatezza dei dati e i diritti di proprietà, sia negli Stati membri sia nei paesi di destinazione.

I seguenti elementi non sono considerati riservati:

- denominazioni della sostanza;
- denominazioni del preparato;
- denominazioni delle sostanze di cui all'allegato I contenute nel preparato e la loro percentuale nel preparato;
- denominazioni delle principali impurità delle sostanze di cui all'allegato I;
- nome del fabbricante o dell'esportatore;
- informazioni relative alle precauzioni da prendere, compresa la categoria di rischio, la natura del rischio e le relative avvertenze;
- dati fisico-chimici relativi alle sostanze;

- risultati, per sommi capi, dei test tossicologici ed ecotossicologici;
- possibili modi per rendere innocua la sostanza;
- informazioni contenute nella scheda in cui figurano le avvertenze di sicurezza;
- paese di destinazione.

Articolo 5

Partecipazione al sistema internazionale di notifica e di «assenso preliminare in conoscenza di causa» (PIC)

1. La Commissione notifica agli organi competenti del sistema internazionale PIC i prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni all'interno della Comunità (allegato I). Essa fornisce tutte le relative informazioni, in particolare sull'identità dei prodotti chimici, sulla loro pericolosità, sulle prescrizioni comunitarie e sulle misure precauzionali necessarie. Essa specifica anche le relative azioni di controllo e i motivi che le determinano.

2. La Commissione invia immediatamente agli Stati membri le informazioni che essa riceve in merito ai prodotti chimici soggetti al sistema PIC e alle decisioni dei paesi terzi in materia di divieti o condizioni di importazione per tali prodotti chimici. La Commissione valuta, in stretta collaborazione con gli Stati membri, i rischi connessi con detti prodotti chimici. La Commissione adotta le decisioni, comprese quelle provvisorie, secondo la procedura prevista all'articolo 21 della direttiva 67/548/CEE. Successivamente, essa informa il RISCPT se l'importazione nella Comunità di tali prodotti chimici è ammessa, vietata o limitata.

Al momento di prendere una tale decisione, devono essere osservati i seguenti principi:

- a) qualora una sostanza o un preparato siano vietati dalla legislazione comunitaria, l'assenso all'importazione per l'uso vietato deve essere rifiutato;
- b) qualora una sostanza o un preparato siano soggetti a rigorose restrizioni nella legislazione comunitaria, l'assenso all'importazione è concesso a determinate condizioni; le condizioni adeguate sono decise caso per caso;
- c) qualora una sostanza o un preparato non siano né vietati né soggetti a rigorose restrizioni nella legislazione comunitaria, l'assenso all'importazione è di norma concesso; tuttavia, se la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, ritiene che debba essere presentata una proposta al Consiglio per vietare o assoggettare a rigorose restrizioni una sostanza o un preparato non prodotti nella Comunità, possono essere imposte condi-

zioni temporanee di importazione, definite caso per caso, finché il Consiglio non abbia preso una decisione sulla proposta di rigorosa restrizione permanente o di divieto permanente;

Qualora una sostanza o un preparato siano vietati o soggetti a rigorose restrizioni nella legislazione di uno o più Stati membri, la Commissione, dietro richiesta scritta dello Stato membro interessato, prende una decisione sulla risposta da dare al RISCPT, tenendo conto del divieto e delle rigorose restrizioni vigenti nello Stato membro di cui trattasi.

Qualora sia possibile, la Commissione ricorre alle procedure comunitarie esistenti e si assicura che la risposta non sia in contrasto con la legislazione comunitaria in vigore.

3. L'allegato II è costituito:

- a) dall'elenco internazionale dei prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni soggetti al sistema PIC istituito dall'UNEP e dalla FAO;
- b) da un elenco dei paesi che partecipano al sistema PIC;
- c) dalle decisioni dei suddetti paesi (compresi gli Stati membri) relative alle importazioni dei prodotti chimici inclusi nell'elenco di cui alla lettera a).

La Commissione notifica immediatamente agli Stati membri le informazioni che riceve riguardo a modifiche relative alle lettere a), b) e c). Tali modifiche sono pubblicate periodicamente nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

4. L'esportatore deve conformarsi alle decisioni del paese di destinazione che partecipa al sistema PIC.

5. Qualora un paese di importazione che partecipa al sistema PIC non risponda o risponda con una decisione provvisoria che non riguarda l'importazione, viene mantenuto lo statu quo per quanto riguarda l'importazione del prodotto chimico. Ciò significa che tale prodotto non deve essere esportato senza il consenso esplicito del paese importatore, a meno che non si tratti di un pesticida registrato nel paese d'importazione o di un prodotto chimico il cui uso o la cui importazione sia stata autorizzata da un'altra misura presa dal paese d'importazione.

Articolo 6

Violazioni

Gli Stati membri prendono le opportune misure legali o amministrative in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 7

Imballaggio ed etichettatura

1. I prodotti chimici pericolosi destinati all'esportazione sono soggetti a norme relative all'imballaggio e all'etichettatura stabilite in conformità della direttiva 67/548/CEE o, se del caso, di altre direttive relative ai preparati pericolosi⁽¹⁾, applicabili nello Stato membro da cui le merci devono essere esportate o in cui sono state prodotte. Tale obbligo non pregiudica l'osservanza di condizioni specifiche del paese terzo di importazione. L'etichetta deve soddisfare solo le prescrizioni del paese terzo di importazione, purché tali prescrizioni garantiscano che l'etichetta contiene tutte le informazioni relative alla salute, alla sicurezza e all'ambiente che sarebbero richieste per l'impiego nella Comunità.

2. Le informazioni contenute nell'etichetta devono essere fornite, per quanto possibile, nella(e) lingua(e), o in una o più delle lingue principali del paese di destinazione o della zona in cui sarà usato il prodotto.

Articolo 8

Notifica da parte di paesi terzi

1. Se l'autorità designata di uno Stato membro riceve una notifica dall'autorità competente di un paese terzo relativa all'esportazione nella Comunità di un prodotto chimico la cui fabbricazione, impiego, trattamento, consumo, trasporto e/o vendita siano soggetti a divieti o a sostanziali restrizioni di legge di tale paese, essa invia immediatamente alla Commissione una copia della notifica unitamente a tutte le informazioni pertinenti.

2. La Commissione trasmette immediatamente agli altri Stati membri le notifiche ricevute direttamente o indirettamente, unitamente a tutte le informazioni disponibili in materia.

3. La Commissione procede periodicamente ad una valutazione delle informazioni ricevute tramite gli Stati membri o direttamente dai paesi terzi e, se del caso, sottopone al Consiglio le opportune proposte.

Articolo 9

Scambio di informazioni e attività di vigilanza

1. Gli Stati membri trasmettono periodicamente alla Commissione informazioni relative al funzionamento del sistema di notifica previsto dal presente regolamento.

(¹) — Direttiva 78/631/CEE (GU n. L 206 del 29. 7. 1978, pag. 13), modificata, da ultimo, dalla direttiva 84/291/CEE (GU n. L 144 del 30. 5. 1984, pag. 1).
— Direttiva 88/379/CEE (GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 14), modificata, da ultimo, dalla direttiva 90/492/CEE (GU n. L 275 del 5. 10. 1990, pag. 35).

2. La Commissione redige periodicamente relazioni sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e le trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. Tali relazioni comportano, tra l'altro, informazioni sulla partecipazione ai sistemi internazionali di notifica e di assenso preliminare in conoscenza di causa, sull'eshaustività o meno del loro campo di applicazione e sul modo in cui i paesi terzi vi si conformano.

3. Per quanto riguarda le informazioni fornite ai sensi dei paragrafi 1 e 2, gli Stati membri e la Commissione tengono conto dell'esigenza di tutelare la riservatezza dei dati, nonché i diritti di proprietà.

Articolo 10

Se, per quanto concerne sostanze diverse da quelle elencate nell'allegato I, uno Stato membro applica un sistema nazionale che comporta procedure d'informazione con paesi terzi analoghe a quelle previste dal presente regolamento, esso ne informa la Commissione specificando le sostanze in questione.

La Commissione comunica questa informazione agli altri Stati membri.

Articolo 11

Aggiornamento degli allegati

1. L'elenco dei prodotti chimici di cui all'allegato I è soggetto a revisione periodica da parte della Commissione, in particolare alla luce dell'esperienza acquisita nell'attuazione del presente regolamento, con particolare riferimento alle informazioni ricevute conformemente all'articolo 10 e in base all'evoluzione delle norme comunitarie relative alla commercializzazione e all'impiego, nonché agli sviluppi nell'ambito dell'OCSE, dell'UNEP e della FAO. L'elenco viene modificato, se del caso, mediante decisioni che il Consiglio adotta a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1992.

Nel determinare se una disposizione pubblica debba qualificarsi come un divieto o rigorosa restrizione, è necessario prendere in considerazione l'effetto di tale disposizione su una delle tre principali categorie d'uso. Queste sono:

- a) prodotti fitosanitari;
- b) prodotti chimici industriali;
- c) prodotti chimici destinati al consumo.

Nell'allegato I deve figurare se la disposizione vieta o limita rigorosamente, per ragioni sanitarie o ambientali, l'uso di un prodotto chimico che rientra in una di queste categorie.

2. Gli emendamenti introdotti dall'UNEP e dalla FAO nell'elenco delle sostanze chimiche soggette al sistema internazionale PIC ed alle decisioni PIC dei paesi importatori (allegato II) vengono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 21 della direttiva 67/548/CEE.

3. Le modifiche necessarie per l'adeguamento dell'allegato III al progresso scientifico e tecnico sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 21 della direttiva 67/548/CEE.

Articolo 12

1. Il regolamento (CEE) n. 1734/88 è abrogato.
2. I riferimenti al regolamento (CEE) n. 1734/88 devono intendersi come fatti al presente regolamento.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore tre mesi dopo il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. COPE

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni per determinati usi dalla legislazione comunitaria, a causa dei loro effetti sulla salute umana e sull'ambiente

Prodotto chimico	Numero CAS (a)	Numero EINECS (b)	Categoria d'uso (c)	Limitazioni d'uso (d)
1. Ossido mercurico	21908-53-2	244-654-7	p	rr
2. Cloruro mercurioso (calomelano)	10112-91-1	233-307-5	p	rr
3. Altri composti inorganici del mercurio			p	v
4. Composti di alchilmercurio			p	rr
5. Composti alcossialchil- e arlimercurici			p	v
6. Aldrin	309-00-2	206-215-8	p	rr
7. Clordano	57-74-9	200-349-0	p	v
8. Dieldrin	60-57-1	200-484-5	p	v
9. DDT	50-29-3	200-024-3	p	v
10. Endrin	72-20-8	200-775-7	p	rr
11. HCH contenente meno del 99,0 % d'isomero gamma	608-73-1	210-168-9	p	v
12. Eptacloro	76-44-8	200-962-3	p	v
13. Esaclorobenzene	118-74-1	204-273-9	p	v
14. Canfecloro (toxafene)	8001-35-2	232-283-3	p	v
15. Bifenili policlorurati (PCB), eccetto bifenili mono e diclorurati	1336-36-3	215-648-1	i	v
16. Terfenili policlorurati (PCT)	61788-33-8	262-968-2	i	v
17. Preparati con un contenuto di PCB o PCT superiore allo 0,01% in peso			i	v
18. Tris (2,3-dibromopropil) fosfato	126-72-7	204-799-9	i	rr
19. Tris-aziridinil-fosfinossido	545-55-1	208-892-5	i	rr
20. Bifenil polibromurati (PBB)			i	rr
21. Crocidolite	12001-28-4		i	rr
22. Nitrofeni	1836-75-5	217-406-0	p	v
23. 1,2-dibromoetano	106-93-4	203-444-5	p	v
24. 1,2-dicloroetilene	107-06-2	203-458-1	p	v

(a) CAS = Chemical Abstracts Service.

(b) EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances.

(c) Categoria d'uso:

p = prodotto fitosanitario;

i = sostanza chimica industriale.

(d) Limitazione d'uso:

rr = rigorose restrizioni;

v = vietato.

ALLEGATO II

Prodotti chimici soggetti al sistema internazionale PIC e decisioni PIC dei paesi importatori

[Articolo 5, paragrafo 3, lettere a), b) e c)]

ALLEGATO III**Informazioni da fornire ai sensi dell'articolo 4**

1. Identità della sostanza o preparato da esportare:
 - 1.1. *Sostanze*:
 - denominazione della nomenclatura IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry);
 - altre denominazioni (denominazione corrente, denominazione commerciale, sigla);
 - numero EINECS e numero CAS, se disponibili;
 - principali impurità della sostanza, se particolarmente importanti.
 - 1.2. *Preparati*
 - denominazione commerciale o designazione del preparato;
 - per ogni sostanza elencata nell'allegato I, percentuale e dettagli come specificato al punto 1.1.
2. Informazioni relative alle precauzioni da prendere, compresa la categoria di pericolo e rischio e le avvertenze di sicurezza.
3. Nome, indirizzo, numero di telefono e numero di telex e/o di telefax dell'autorità designata dalla quale si possono ottenere ulteriori informazioni.
4. Riassunto delle restrizioni di legge vigenti con i motivi che le giustificano.
5. Data prevista d'esportazione.
6. Numero di riferimento.
7. Paese di destinazione.
8. Categoria d'uso.
9. Quantitativo stimato del prodotto chimico che sarà esportato nel paese di destinazione nell'anno successivo, se possibile.

Le suddette informazioni dovrebbero essere fornite su un modulo di notifica di esportazione il cui modello figura in appresso.

COMMISSIONE
DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

REGOLAMENTO (CEE) N. 2455/92

NOTIFICA DI ESPORTAZIONE PER PRODOTTI CHIMICI VIETATI O SOGGETTI A RIGOROSE RESTRIZIONI

1. NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA NOTIFICA DI ESPORTAZIONE:

2. ESPORTAZIONE DI UN PRODOTTO CHIMICO VIETATO O SOGGETTO A RIGOROSE RESTRIZIONI (1):

Denominazione(i) del prodotto chimico:

Numero EINECS: Numero CAS:

3. ESPORTAZIONE DI UN PREPARATO CONTENENTE UNO O PIÙ PRODOTTI CHIMICI VIETATI O SOGGETTI A RIGOROSE RESTRIZIONI (1):

Denominazione(i) del preparato:

Codice di etichettatura del preparato:

Nome(i) del (dei) prodotto(i) chimico(i) costituente(i) vietato(i) o soggetto(i) a rigorose restrizioni:

i) % nel preparato: Numero EINECS: Numero CAS:

ii) % nel preparato: Numero EINECS: Numero CAS:

4. PAESE DI DESTINAZIONE:

Data prevista per la prima esportazione:

Quantitativo stimato del prodotto chimico che sarà esportato nel paese di destinazione nell'anno successivo (se possibile):

5. AUTORITÀ NAZIONALI DESIGNATE:

nella Comunità europea

nel paese d'importazione

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Rappresentante del paese d'esportazione:

Timbro ufficiale:

.....

Firma:

Data:

(1) Completare il riquadro 2 o 3.

Nota: Dati chimici e legali sul retro.

**FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AD UN PRODOTTO VIETATO O SOGGETTO A RIGOROSE
RESTRIZIONI****DENOMINAZIONE(I) CHIMICA(CHE):**

Numero EINECS: Numero CAS: Categoria(e) d'uso:

NORME DI ETICHETTATURA PER UN PRODOTTO CHIMICO:

Classificazione: Codice:

Dicitura relativa ai rischi:

Dicitura relativa alle avvertenze di sicurezza:

RIASSUNTO DELLE AZIONI DI CONTROLLO E USO(I) CONTROLLATO(I):**RIFERIMENTO ALLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA O NAZIONALE:****MOTIVI A SOSTEGNO DELL'AZIONE DI CONTROLLO:****ULTERIORI INFORMAZIONI:**

Nota: Se il preparato contiene più di un prodotto chimico vietato o soggetto a rigorose restrizioni nella Comunità europea, occorrerà allegare altri fogli informativi sugli altri prodotti chimici componenti.